Comune di
PIANCOGNO
Provincia di Brescia

Altopiano del Sole
Valle Camonica

ORDINANZA N° 6/2025

DISPOSIZIONI DURANTE LO SVOLGIMENTO DELLA "FIERA DEI FIORI 32° EDIZIONE"

IL SINDACO

PREMESSO CHE:

- la "Fiera dei Fiori" rappresenta un evento tradizionale di rilevante interesse pubblico, turistico, culturale ed economico per il Comune di Piancogno, richiamando annualmente un elevato afflusso di visitatori;
- durante la citata manifestazione sul territorio comunale verranno proposti spettacoli di intrattenimento ricorrendo anche a strumenti musicali e/o complementari a questi ultimi;
- l'intensificarsi di fonti sonore durante eventi pubblici può determinare situazioni di disagio per la popolazione residente, con effetti potenzialmente lesivi del diritto al riposo, alla salute e alla quiete pubblica, riconosciuti e tutelati dalla normativa vigente;

CONSIDERATO CHE:

- ✓ l'art. 9, comma 1, della Legge 26 ottobre 1995, n. 447 ("Legge quadro sull'inquinamento acustico") prevede la possibilità per i Comuni di adottare misure temporanee di contenimento delle emissioni sonore con ordinanza contingibile e urgente;
- ✓ l'art. 50, comma 5, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 ("Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali") attribuisce al Sindaco il potere di adottare ordinanze contingibili e urgenti in materia di sanità e igiene pubblica;

RILEVATO CHE si rende necessario, nell'interesse primario della collettività, garantire un corretto bilanciamento tra lo svolgimento della manifestazione e la tutela della qualità della vita dei cittadini residenti;

RICHIAMATO:

- il D.P.C.M. 14 novembre 1997, recante i criteri per la determinazione dei limiti delle sorgenti sonore;
- il D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 2002/49/CE relativa alla determinazione e gestione del rumore ambientale;

ORDINA

1) **Di applicare** la presente a tutte le attività correlate alla manifestazione "Fiera dei Fiori 32° edizione" che si svolgerà dal 1° Maggio al 4 Maggio comprese all'interno del territorio del Comune di Piancogno;

2) **Di rispettare** tutti i seguenti obblighi, rivolti agli organizzatori, gli espositori, i titolari di attività temporanee e ogni altro soggetto coinvolto nell'organizzazione di spettacoli di intrattenimento mediante ricorso a strumenti musicali e/o complementari:
   - tutte le attività di intrattenimento correlate ad essa con musica, dal vivo o riprodotta, possano svolgersi in modo da non recare disturbo al riposo altrui fino alle ore 24.00 all'esterno dei locali e fino alle ore 01.00 all'interno dei locali;
   - divieto assoluto di emissioni sonore oltre tali orari;

3) **Di incaricare** il personale del Comando di Polizia Locale in ordine alla verifica circa l'effettivo rispetto dei limiti di emissioni sonore.

AVVISA

- che il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi del disposto di cui alla L. n.241/1990, è individuato nella persona del Geom. Denis Plona, dipendente in servizio presso l'Ufficio Tecnico comunale;
- che ai sensi della L. n.241/1990, è possibile prendere visione degli atti del procedimento depositati e consultabili presso l'Ufficio Tecnico comunale.

AVVERTE

che l'inosservanza delle disposizioni contenute nel provvedimento adottato comporta l'applicazione delle sanzioni previste nei regolamenti comunali e nella normativa vigente in materia, tenendo conto che, in mancanza di una disciplina di riferimento si dovrà invece ritenere applicabile l'art. 650 del codice penale (inosservanza di provvedimenti dell'Autorità), con conseguenze più gravose.

DISPONE

- che la presente Ordinanza venga immediatamente pubblicata all'Albo Pretorio comunale con effetto immediato;

Ai sensi dell'art. 3, quarto comma ed art. 5 terzo comma, L. 241/90 avverte che contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al Prefetto (D.P.R. 24.11.1971 n.1199) nel termine di 30 giorni dalla notificazione, oppure in alternativa al TAR di Brescia (Legge n.1034 del 06.12.1971) nel termine di 60 giorni dalla notificazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato (DPR n.1199 del 24.11.1971) entro 120 giorni dalla notificazione.

28/04/2025, Piancogno

Il Sindaco
Ing. Alberto Farisé

Alberto Farise'
28.04.2025 18:03:14
GMT+02:00